



Città di Pescia

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA
COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 208 del 22 Ottobre 2024

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto</i>
<i>Art. 2</i>	Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza
<i>Art. 3</i>	Convocazione delle sedute
<i>Art. 4</i>	Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni della Giunta del Comune di Pescia.
2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità videoconferenza” le riunioni della Giunta che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede indicata nell’avviso di convocazione.
3. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta Comunale in modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l’identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell’Organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti oggetto di votazione;
 - la discussione, l’intervento e l’espressione del voto in tempo reale relativi agli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica.

3. Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità videoconferenza deve essere effettuata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità in videoconferenza.

3. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno, ove occorra, fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
4. Nel caso di seduta in videoconferenza, uno o più componenti della Giunta potranno essere collegati in videoconferenza anche dal Palazzo comunale.

4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza i componenti della Giunta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
2. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza e la verbalizzazione delle stesse restano ferme le disposizioni previste nel tempo per le adunanze in presenza come disciplinato dalla legge e dallo Statuto.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
4. Il Sindaco e il Segretario Generale, o chi li sostituisce, possono prendere parte alle sedute in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.
5. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito a causa dell'impossibilità di effettuare il collegamento, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
6. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata da attivazione della video webcam o di altro strumento che consenta la visualizzazione.
7. È fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera o ad altro strumento per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente, si dovrà previamente comunicare la circostanza al Sindaco e al Segretario Generale, che annoterà l'assenza.